



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Guida all'articolo 4 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo

Proibizione della schiavitù
e del lavoro forzato

Aggiornata al 31 dicembre 2019

Gli editori o le organizzazioni che desiderano tradurre e/o riprodurre il presente rapporto integralmente o parzialmente, in forma stampata o elettronica, sono invitati a contattare publishing@echr.coe.int per informazioni sulla procedura di autorizzazione.

Per sapere quali traduzioni delle Guide giurisprudenziali sono attualmente in corso si prega di consultare la voce [Traduzioni pendenti](#).

La presente Guida è stata redatta dalla Direzione del Giureconsulto e non vincola la Corte. Può subire modifiche formali.

La presente Guida è stata redatta originariamente in lingua inglese. È aggiornata regolarmente e l'aggiornamento più recente è stato effettuato in data 31 dicembre 2019.

Le Guide giurisprudenziali possono essere scaricate dal sito www.echr.coe.int (Giurisprudenza – Analisi giurisprudenziale – Guide giurisprudenziali). Per gli aggiornamenti della pubblicazione si prega di seguire il profilo twitter della Corte sul sito <https://twitter.com/echrpublication>.

La presente traduzione è pubblicata a seguito di accordo con il Consiglio d'Europa e la Corte europea dei diritti dell'uomo sotto l'esclusiva responsabilità del Ministero della Giustizia italiano.

Il testo originale è stato utilizzato con l'autorizzazione del CdE/CEDU.

© Consiglio d'Europa/Corte europea dei diritti dell'uomo, 2019

Indice

Nota per i lettori	4
I. Principi generali	5
A. Struttura dell'articolo 4	5
B. Principi interpretativi	5
C. Il contesto specifico della tratta di esseri umani	6
II. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato.....	7
A. Libertà dalla schiavitù o dalla servitù	7
1. Schiavitù	7
2. Servitù	7
B. Libertà dal lavoro forzato od obbligatorio	8
C. Eccezioni	10
1. Il lavoro nel corso della detenzione o della libertà condizionale	11
2. Il servizio militare o il servizio civile sostitutivo	12
3. Il servizio richiesto in caso di crisi o di calamità	13
4. I normali doveri civili	13
III. Obblighi positivi	14
A. L'obbligo di predisporre un idoneo quadro legislativo e amministrativo	14
B. L'obbligo positivo di adottare misure operative.....	15
C. L'obbligo procedurale di indagare	16
Elenco delle cause citate	18

Nota per i lettori

La presente Guida fa parte della serie di Guide giurisprudenziali pubblicate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo "la Corte", "la Corte europea" o "la Corte di Strasburgo") al fine di informare i professionisti del diritto in merito alle principali sentenze e decisioni pronunciate dalla Corte di Strasburgo. La presente Guida, in particolare, analizza e riassume la giurisprudenza relativa all'articolo 4 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo (in prosieguo "la Convenzione" o "la Convenzione europea"). I lettori vi troveranno i principi fondamentali in materia e i relativi precedenti.

La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e le decisioni di principio, le più importanti e/o le più recenti.*

Le sentenze e le decisioni della Corte non hanno soltanto la funzione di determinare le cause di cui la stessa è investita, ma, più in generale, di chiarire, salvaguardare e sviluppare le norme istituite dalla Convenzione, contribuendo in tal modo all'osservanza, da parte degli Stati, degli impegni che hanno assunto in qualità di Parti Contraenti (*Irlanda c. Regno Unito*, § 154, 18 gennaio 1978, Serie A n. 25, e, più recentemente, *Jeronovičs c. Lettonia* [GC], n. 44898/10, § 109, CEDU 2016).

Il sistema creato dalla Convenzione è quindi finalizzato a dirimere, nell'interesse generale, questioni di ordine pubblico, accrescendo in tal modo il livello di protezione dei diritti umani ed estendendo la relativa giurisprudenza a tutta la comunità degli Stati aderenti alla Convenzione (*Konstantin Markin c. Russia* [GC], § 89, n. 30078/06, CEDU 2012). La Corte ha infatti sottolineato il ruolo della Convenzione, "strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo", nel campo dei diritti umani (*Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda* [GC], n. 45036/98, § 156, CEDU 2005-VI).

La presente Guida contiene riferimenti alle parole chiave relative a ciascun articolo della Convenzione e dei suoi Protocolli aggiuntivi citato. Le questioni giuridiche trattate in ciascuna causa sono sintetizzate in un *Elenco di parole chiave*, scelte da una raccolta lessicografica di termini, tratti (nella maggior parte dei casi) direttamente dal testo della Convenzione e dei suoi Protocolli.

La *banca dati HUDOC* della giurisprudenza della Corte permette di effettuare ricerche mediante una parola chiave. La ricerca effettuata mediante tali parole chiave consente di accedere a un insieme di documenti dal contenuto giuridico simile (nelle parole chiave sono sintetizzate la motivazione e le conclusioni della Corte relative a ciascuna causa). Le parole chiave relative a singole cause possono essere reperite cliccando in HUDOC il tag *Estremi della causa*. Per ulteriori informazioni sulla banca dati HUDOC e sulle parole chiave si prega di consultare il *manuale dell'utente HUDOC*.

* La giurisprudenza citata può essere in una o in entrambe le lingue ufficiali (inglese e francese) della Corte e della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Salva diversa indicazione, i riferimenti concernono le sentenze di merito pronunciate da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che si tratta della citazione di una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata giudicata dalla Grande Camera. Le sentenze delle Camere non definitive alla data di pubblicazione del presente aggiornamento sono contrassegnate da un asterisco (*).

I. Principi generali

Articolo 4 della Convenzione – Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

- “1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.
3. Non è considerato “lavoro forzato od obbligatorio” ai sensi del presente articolo:
- (a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall’articolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
 - (b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l’obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
 - (c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
 - (d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.”

Parole chiave HUDOC

Schiavitù (4-1) – Servitù (4-1) – Tratta di esseri umani (4-1) – Lavoro forzato (4-2) – Lavoro obbligatorio (4-2) – Lavoro richiesto alle persone detenute (4-3-a) – Lavoro richiesto durante la libertà condizionale (4-3-a) – Servizio militare (4-3-b) – Servizio civile alternativo (4-3-b) – Servizio richiesto in caso di crisi (4-3-c) – Servizio richiesto in caso di calamità (4-3-c) – Normali doveri civici (4-3-d)

A. Struttura dell’articolo 4

1. L’articolo 4 della Convenzione, unitamente agli articoli 2 e 3 della stessa, sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche (*Siliadin c. Francia*, § 112; *Stummer c. Austria* [GC], § 116).
2. L’articolo 4 § 1 della Convenzione prevede che “nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù”. A differenza della maggior parte delle disposizioni di natura sostanziale della Convenzione, l’articolo 4 § 1 non prevede eccezioni e, a norma dell’articolo 15 § 2, non è possibile alcuna deroga, neanche in caso di pericolo pubblico che minacci la vita della nazione (*C.N. c. Regno Unito*, § 65; *Stummer c. Austria* [GC], § 116).
3. L’articolo 4 § 2 della Convenzione proibisce il lavoro forzato od obbligatorio (*ibid.*).
4. L’articolo 4 § 3 della Convenzione non è finalizzato a “limitare” l’esercizio del diritto garantito dal paragrafo 2, ma a “delimitare” il contenuto stesso di tale diritto, in quanto esso forma un tutt’uno con il paragrafo 2 e indica che cosa non debba essere considerato “lavoro forzato od obbligatorio” (*ibid.*, § 120).

B. Principi interpretativi

5. La Corte non ha mai ritenuto che le disposizioni della Convenzione siano l’unico quadro di riferimento per interpretare i diritti e le libertà sanciti da essa. Essa ha affermato da tempo che uno dei principi fondamentali relativi all’applicazione delle disposizioni della Convenzione è che essa non le applica in un vuoto. In quanto trattato internazionale, la Convenzione deve essere interpretata alla luce delle norme di interpretazione enunciate nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969. Ai sensi di tale Convenzione la Corte deve accertare il significato comune da attribuire ai termini, nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e del fine della disposizione da cui sono tratti. La Corte deve tener conto del fatto che il contesto della disposizione è costituito da un trattato finalizzato alla effettiva tutela di diritti umani personali e che la Convenzione deve essere

letta nell'insieme, e interpretata in modo da promuovere la coerenza e l'armonia interne tra le sue varie disposizioni. Si deve inoltre tenere conto delle norme e dei principi pertinenti di diritto internazionale applicabili alle relazioni tra le Parti contraenti e la Convenzione dovrebbe, per quanto possibile, essere interpretata in armonia con le altre norme di diritto internazionale di cui fa parte. L'oggetto e il fine della Convenzione, strumento di tutela dei singoli esseri umani, impongono che le sue disposizioni siano interpretate e applicate in modo da rendere le sue garanzie concrete ed effettive (*Rantsev c. Cipro e Russia*, §§ 273-275).

6. Nell'interpretazione delle nozioni di cui all'articolo 4 della Convenzione, la Corte si basa su strumenti internazionali quali la Convenzione sulla schiavitù del 1926 (*Siliadin c. Francia*, § 122), la Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi e delle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù (*C.N. e V. c. Francia*, § 90), la Convenzione n. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Convenzione sul lavoro forzato) (*Van der Musselle c. Belgio*, § 32) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, nonché il Protocollo per la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 2000, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (*Rantsev c. Cipro e Russia*, § 282).

7. Non si dovrebbero dimenticare le particolari caratteristiche della Convenzione, né il fatto che si tratta di uno strumento vivente, che deve essere interpretato alla luce delle condizioni attuali, e che il sempre più elevato livello necessario nel campo della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali impone inevitabilmente una corrispondente maggiore fermezza nel valutare le violazioni dei valori fondamentali delle società democratiche (*Siliadin c. Francia*, § 121; *Stummer c. Austria* [GC], § 118).

C. Il contesto specifico della tratta di esseri umani

8. Nel proibire la "schiavitù", la "servitù" e il "lavoro forzato e obbligatorio", l'articolo 4 non menziona la tratta (*Rantsev c. Cipro e Russia*, § 272).

9. La tratta di esseri umani, finalizzata per sua stessa natura allo sfruttamento, si basa sull'esercizio di poteri inerenti al diritto di proprietà. Considera gli esseri umani merci da acquistare, vendere e utilizzare nel lavoro forzato - spesso mal o non retribuito - generalmente nell'industria del sesso, ma anche in altri settori. Comporta uno stretto controllo delle attività delle vittime, i cui movimenti sono spesso limitati, nonché l'uso di violenza e minacce nei confronti delle stesse, che vivono e lavorano in condizioni di indigenza. Essa è descritta nel rapporto esplicativo allegato alla Convenzione sulla lotta contro la tratta come la moderna forma dell'antico commercio mondiale di schiavi (*ibid.*, § 281; *M. e altri c. Italia e Bulgaria*, § 151).

10. Non può esservi dubbio sul fatto che la tratta rappresenti una minaccia per la dignità umana e le libertà fondamentali di coloro che ne sono vittime e non possa essere considerata compatibile con una società democratica e con i valori enunciati nella Convenzione (*Rantsev c. Cipro e Russia*, § 282).

11. La Corte, pertanto, essendo obbligata a interpretare la Convenzione alla luce delle condizioni attuali, ritiene che non sia necessario determinare, nello specifico contesto della tratta di esseri umani, se il trattamento lamentato da un ricorrente costituisca "schiavitù", "servitù" o "lavoro forzato e obbligatorio" (*Rantsev c. Cipro e Russia*, § 282). Essa ritiene che, ai sensi dell'articolo 3, lettera a) del Protocollo per la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 2000, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, e dell'articolo 4, lettera a) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, la tratta stessa sia compresa nel campo di applicazione dell'articolo 4 della Convenzione (*Rantsev c. Cipro e Russia*, § 282; *M. e altri c. Italia e Bulgaria*, § 151).

II. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

A. Libertà dalla schiavitù o dalla servitù

Articolo 4 § 1 della Convenzione

“1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.”

Parole chiave HUDOC

Schiavitù (4-1) – Servitù (4-1) – Tratta di esseri umani (4-1)

1. Schiavitù

12. Nell'esaminare la portata della “schiavitù” ai sensi dell'articolo 4, la Corte rinvia alla classica definizione di schiavitù contenuta nella Convenzione sulla schiavitù del 1926, che definisce la schiavitù “lo stato o la condizione di una persona sulla quale vengono esercitati alcuni o tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà” (*Siliadin c. Francia*, § 122).

13. Nella causa *Siliadin c. Francia*, in cui la ricorrente, una cittadina togolese diciottenne, era stata costretta a lavorare in qualità di domestica per diversi anni per quindici ore al giorno, senza beneficiare di un giorno di riposo né percepire un salario, la Corte ha concluso che il trattamento che ella aveva subito equivallesse a servitù e a lavoro forzato e obbligatorio, pur non costituendo schiavitù. Ha ritenuto che, sebbene la ricorrente fosse stata chiaramente privata dell'autonomia personale, ella non fosse stata tenuta in condizione di schiavitù, in quanto non era stato esercitato alcun autentico diritto di proprietà giuridica su di lei, tale da ridurla alla condizione di “oggetto” (§ 122).

14. Anche in una causa concernente l'asserita tratta di una minore la Corte ha ritenuto che non vi fossero prove sufficienti che dimostravano che fosse stata tenuta in condizione di schiavitù. Ha ritenuto che, anche assumendo che il padre della ricorrente avesse ricevuto una somma di denaro in relazione all'asserito matrimonio, date le circostanze del caso di specie non si poteva ritenere che tale contributo economico costituisse il prezzo del trasferimento della proprietà, circostanza che avrebbe fatto entrare in gioco la nozione di schiavitù. A tale proposito la Corte ha ribadito che il matrimonio ha connotazioni sociali e culturali profondamente radicate, che possono differire molto da una società all'altra e che pertanto si può ragionevolmente accettare che tale pagamento rappresentasse un dono che una famiglia faceva a un'altra, tradizione comune a molte diverse culture nella società odierna (*M. e altri c. Italia e Bulgaria*, § 161).

2. Servitù

15. Ai fini della Convenzione per “servitù” si intende l'obbligo di fornire i propri servizi imposto con l'uso della coercizione e che è connesso al concetto di schiavitù (*Sequin c. Francia* (dec.); *Siliadin c. Francia*, § 124).

16. Per quanto concerne il concetto di “servitù”, ciò che è proibito è una “forma particolarmente grave di negazione della libertà”. Essa comprende “oltre all'obbligo di prestare alcuni servizi a favore di altri (...) l'obbligo per il “servo” di vivere nella proprietà di un'altra persona e l'impossibilità di modificare la propria condizione” (*ibid.*, § 123)

17. La Corte ha osservato che la servitù costituiva una specifica forma di lavoro forzato od obbligatorio, ovvero, in altre parole, un lavoro forzato od obbligatorio “aggravato”. Infatti la fondamentale caratteristica che distingue la servitù dal lavoro forzato od obbligatorio di cui all'articolo 4 della Convenzione è rappresentata dalla sensazione delle vittime che la loro condizione sia permanente e che sia improbabile che la situazione possa cambiare. La Corte ritiene sufficiente che tale sensazione sia basata sui summenzionati criteri oggettivi, o sia causata, o mantenuta viva, dai responsabili della situazione (*C.N. e V. c. Francia* § 91).

18. A tale proposito, la Corte ha sottolineato che la servitù domestica è uno specifico reato, distinto dalla tratta e dallo sfruttamento, e che riguarda un complesso insieme di dinamiche comprendenti sia forme di coercizione palesi che più sottili, per costringere all'obbedienza (*C.N. c. Regno Unito*, § 80).

19. Nella causa *Siliadin c. Francia* la Corte ha ritenuto che la ricorrente fosse stata tenuta in condizione di servitù in quanto, oltre al fatto che doveva svolgere un lavoro forzato, era una minore priva di risorse, vulnerabile e isolata, sprovvista di mezzi che le consentissero di vivere in un luogo diverso dall'abitazione in cui lavorava alla mercé di tali persone, dalle quali dipendeva completamente, senza alcuna libertà di movimento né tempo libero (§§ 126-27). Si veda altresì la causa *C.N. e V. c. Francia*, in cui la Corte ha ritenuto che la prima ricorrente fosse stata tenuta in condizione di servitù, ma la seconda non lo fosse stata (§§ 92-93).

B. Libertà dal lavoro forzato od obbligatorio

Articolo 4 § 2 della Convenzione

“2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.”

Parole chiave HUDOC

Lavoro forzato (4-2) – Lavoro obbligatorio (4-2)

20. L'articolo 4 § 2 della Convenzione proibisce il lavoro forzato od obbligatorio (*Stummer c. Austria* [GC], § 117). Tuttavia l'articolo 4 non definisce il significato dei termini “lavoro forzato od obbligatorio” e nei vari documenti del Consiglio d'Europa relativi ai lavori preparatori della Convenzione europea non sono reperibili informazioni su questo punto (*Van der Mussele c. Belgio*, § 32).

21. Nella causa *Van der Mussele c. Belgio* la Corte ha fatto ricorso alla Convenzione n. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernente il lavoro forzato od obbligatorio. Ai fini di tale Convenzione l'espressione “lavoro forzato od obbligatorio” indica “ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione e per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente”. La Corte ha adottato tale definizione come punto di partenza per la propria interpretazione dell'articolo 4 § 2 della Convenzione (*ibid.*; *Graziani-Weiss c. Austria*; *Stummer c. Austria* [GC], § 118 e *Adigüzel c. Turchia* (dec.), §§ 26-27 con i riferimenti giurisprudenziali ivi citati).

22. È vero che il termine inglese “*labour*” è utilizzato spesso nel senso stretto di lavoro manuale, ma esso comprende anche l'ampio significato del termine francese “*travail*” e nel presente contesto dovrebbe essere adottato quest'ultimo. La Corte trova conferma di ciò nella definizione contenuta nell'articolo 2 § 1 della Convenzione n. 29 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (“ogni lavoro o servizio” “*tout travail ou service*” in francese), nell'articolo 4 § 3, lettera d) della Convenzione europea (“qualsiasi lavoro o servizio” “*tout travail ou service*” in francese) e nella denominazione stessa dell'Organizzazione internazionale del lavoro [in inglese *International Labour Organization*], le cui attività non si limitano in alcun modo alla sfera del lavoro manuale (*Van der Mussele c. Belgio*, § 33).

23. Al fine di chiarire la nozione di “lavoro” di cui all'articolo 4 § 2 della Convenzione, la Corte ha sottolineato che non tutto il lavoro estorto a una persona con la minaccia di una “punizione” costituisce necessariamente un “lavoro forzato od obbligatorio”, proibito da tale disposizione. I fattori di cui si deve tener conto comprendono il tipo e la quantità di lavoro in questione. Tali fattori aiutano a distinguere il “lavoro forzato” dall'aiuto che ci si può ragionevolmente attendere da altri familiari, o da persone che condividono un'abitazione. In quest'ottica, nella causa *Van der Mussele c. Belgio* la Corte ha utilizzato la nozione di “onere sproporzionato” per stabilire se un difensore fosse stato costretto al lavoro forzato quando gli era stato imposto di difendere dei clienti gratuitamente in qualità di difensore d'ufficio (§ 39; si veda altresì *C.N. e V. c. Francia*, § 74).

24. Il primo aggettivo, “forzato”, evoca l’idea di costrizione fisica o mentale. Per quanto riguarda il secondo aggettivo, “obbligatorio”, esso non può riferirsi soltanto a forme di costrizione od obbligo giuridici. Per esempio, non si può ritenere che il lavoro da compiere per adempiere un contratto negoziato liberamente rientri nel campo di applicazione dell’articolo 4 soltanto perché una delle parti si è impegnata con l’altra a svolgere tale lavoro e incorre in sanzioni se non onora la promessa (*Van der Mussele c. Belgio*, § 34). È necessario che il lavoro sia “estorto (...) sotto minaccia di una punizione” e anche che sia svolto contro la volontà dell’interessato, ovvero che sia un lavoro per il quale “non si sia offerto spontaneamente” (*ibid.*).

25. La Corte ha osservato che nel rapporto globale “*Il costo della coercizione*”, adottato dalla Conferenza internazionale del lavoro nel 1999, la nozione di “punizione” è utilizzata in senso ampio, come conferma l’impiego del termine “punizione”. Essa ha pertanto ritenuto che la “punizione” possa giungere fino alla violenza o alla contenzione fisiche, ma possa anche assumere forme più sottili, di carattere psicologico, come la minaccia di denunciare le vittime, che lavoravano illegalmente, alla polizia o alle autorità competenti in materia di immigrazione (*C.N. e V. c. Francia*, § 77).

26. La Corte ha ritenuto soddisfatto il primo criterio, ovvero “la minaccia di una punizione”, nella causa *Van der Mussele c. Belgio* in cui il ricorrente, un praticante avvocato, aveva corso il rischio che il Consiglio dell’*Ordre des avocats* cancellasse il suo nominativo dall’albo dei praticanti o respingesse la sua domanda di iscrizione all’albo degli avvocati (§ 35); nella causa *Graziani-Weiss c. Austria* in cui il rifiuto del ricorrente, che era avvocato, di svolgere l’ufficio di tutore aveva dato luogo a sanzioni disciplinari (§ 39); e nella causa *C.N. e V. c. Francia* in cui la ricorrente era stata minacciata di essere rinviaata nel suo paese di origine (§ 78).

27. Nella causa *Siliadin c. Francia* la Corte ha ritenuto che, sebbene la ricorrente, che era minorenne, non fosse stata minacciata di “punizione”, rimaneva il fatto che ella si trovava in una situazione equivalente a una minaccia in termini di gravità percepita, in quanto si trattava di un’adolescente che era in un paese straniero, la sua presenza nel territorio francese era illegale, ed ella temeva di essere arrestata dalla polizia. Il suo timore era stato alimentato ed era stata indotta a credere che la sua condizione sarebbe stata regolarizzata (§ 118).

28. Per contro, nella causa *Tibet Menteş e altri c. Turchia* (§ 68), la Corte ha rilevato che i ricorrenti, che lavoravano in esercizi commerciali dell’aeroporto e avevano lamentato la mancata retribuzione del lavoro straordinario, avevano accettato volontariamente le loro condizioni di lavoro, che prevedevano turni ininterrotti di ventiquattro ore. Inoltre non era stato dichiarato alcun tipo di coercizione fisica o mentale finalizzata a costringere i ricorrenti a svolgere lavoro straordinario. La mera eventualità che avrebbero potuto essere licenziati in caso di rifiuto non corrispondeva, secondo la Corte, alla “minaccia di una punizione” ai fini dell’articolo 4. Essa ha pertanto ritenuto che il primo criterio non fosse soddisfatto e ha rigettato il ricorso in quanto incompatibile con l’articolo 4 della Convenzione *ratione materiae*.

29. Nella causa *Adigüzel c. Turchia* (dec.), in cui il ricorrente, un medico legale, ha lamentato che gli era stato richiesto di lavorare oltre l’orario lavorativo prescritto senza un indennizzo economico, la Corte ha ritenuto che, scegliendo di lavorare per il Comune in qualità di dipendente pubblico, il ricorrente avesse dovuto sapere dall’inizio che avrebbe potuto dover prestare servizio oltre l’orario ordinario senza essere retribuito. Inoltre, anche se non era previsto un indennizzo economico, il ricorrente avrebbe potuto fruire di giorni di riposo compensativo, che egli non ha mai chiesto. Non poteva pertanto affermare di essere soggetto a un onere sproporzionato. Il rischio di una decurtazione del salario o perfino del licenziamento in caso di rifiuto di lavorare oltre l’orario lavorativo ordinario non era sufficiente per concludere che il lavoro gli era stato richiesto con la minaccia di una “punizione”. Alla luce di quanto sopra, la Corte ha ritenuto che i servizi aggiuntivi che erano stati richiesti al ricorrente non costituissero un “lavoro forzato od obbligatorio”. La Corte ha rigettato il ricorso in quanto incompatibile con l’articolo 4 della Convenzione *ratione materiae* (§§ 30-35).

30. In ordine al secondo criterio, ovvero la questione di sapere se il ricorrente si fosse offerto spontaneamente per il lavoro in questione (*Van der Mussele c. Belgio*, § 36), la Corte ha tenuto conto del preliminare consenso prestato dal ricorrente a svolgere i compiti richiesti, ma non gli ha attribuito un peso determinante (*ibid.*; *Graziani-Weiss c. Austria*, § 40; *Adigüzel c. Turchia* (dec.), § 30).

31. La Corte tiene piuttosto conto di tutte le circostanze della causa alla luce degli obiettivi alla base dell'articolo 4 per decidere se la richiesta di svolgere un servizio rientri nella proibizione del "lavoro forzato od obbligatorio" (*ibid.*, § 37; *Bucha c. Slovacchia* (dec.)). I criteri elaborati dalla Corte per valutare che cosa possa essere considerato normale in relazione ai doveri spettanti a chi svolge una determinata professione esaminano se i servizi resi esulino dall'ambito delle normali attività professionali dell'interessato; se i servizi siano retribuiti o meno, o se il servizio comprenda un altro tipo di indennizzo; se l'obbligo si basi su un concetto di solidarietà sociale; e se l'onere imposto sia sproporzionato (*Graziani-Weiss c. Austria*, § 38; *Mihal c. Slovacchia* (dec.), § 64).

32. È stato ritenuto che non sorgesse alcuna questione ai sensi dell'articolo 4 in una causa in cui un dipendente non era stato retribuito per il lavoro svolto, ma il lavoro era stato svolto volontariamente e non era in discussione il diritto alla retribuzione (*Sokur c. Ucraina* (dec.)), in una causa in cui il ricorrente era stato trasferito a un impiego meno redditizio (*Antonov c. Russia* (dec.)), in una causa in cui la legislazione in materia di assistenza sociale imponeva alla ricorrente di ottenere e accettare qualsiasi tipo di lavoro, indipendentemente dalla questione della sua adeguatezza, riducendo le prestazioni assistenziali in caso di suo rifiuto (*Schuitemaker c. Paesi Bassi* (dec.)), o in una causa in cui era stato imposto al ricorrente, che era un notaio, di percepire un onorario ridotto quando agiva per conto di organizzazioni senza fini di lucro (*X. c. Germania*, decisione della Commissione) o in una causa in cui il ricorrente aveva lamentato l'iniquità delle condizioni imposte dallo Stato ai congiunti di persone disabili i quali fornivano alle stesse un'assistenza personale (*Radi e Gherghina c. Romania* (dec.)). Per contro, nella causa *Chowdury e altri c. Grecia*, la Corte ha ritenuto che la situazione dei ricorrenti - immigrati irregolari che lavoravano in difficili condizioni fisiche senza essere retribuiti, sotto il controllo di guardie armate, nell'industria della raccolta delle fragole in una particolare regione della Grecia - costituisse tratta di esseri umani e lavoro forzato.

C. Eccezioni

Articolo 4 § 3 della Convenzione

"3. Non è considerato "lavoro forzato od obbligatorio" ai sensi del presente articolo:

- (a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dalle disposizioni dell'articolo 5 della Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
- (b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l'obiezione di coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;
- (c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;
- (d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici."

Parole chiave HUDOC

Lavoro richiesto alle persone detenute (4-3-a) – Lavoro richiesto durante la libertà condizionale (4-3-a) – Servizio militare (4-3-b) – Servizio civile alternativo (4-3-b) – Servizio richiesto in caso di crisi (4-3-c) – Servizio richiesto in caso di calamità (4-3-c) – Normali doveri civici (4-3-d)

33. Il terzo paragrafo dell'articolo 4 è di ausilio nell'interpretazione del secondo paragrafo. Le quattro lettere del paragrafo 3, nonostante la loro diversità, sono basate sulle idee che disciplinano l'interesse generale, la solidarietà sociale e ciò che è normale in una situazione ordinaria (*Van der Mussele c. Belgio*, § 38; *Karlheinz Schmidt c. Germania*, § 22; *Zarb Adami c. Malta*, § 44).

1. Il lavoro nel corso della detenzione o della libertà condizionale

34. L'articolo 4 § 3, lettera a) indica che i termini lavoro "forzato od obbligatorio" non comprendono "il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta" (*Stummer c. Austria* [GC], § 119) o in stato di libertà condizionale.

35. Per stabilire quali attività debbano essere considerate un "lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta", la Corte tiene conto dei criteri prevalenti negli Stati membri (*ibid.*, § 128).

36. Per esempio, quando la Corte ha dovuto esaminare il lavoro richiesto a un detenuto recidivo – la cui liberazione era condizionata all'accumulo di una determinata quantità di risparmi – pur ammettendo che il lavoro in questione fosse obbligatorio, la Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 4 della Convenzione, in quanto i requisiti di cui all'articolo 4 § 3, lettera a) erano soddisfatti (*Van Droogenbroeck c. Belgio*, § 59). Secondo la Corte il lavoro richiesto non eccedeva quanto è "ordinario" in tale contesto, in quanto era stato previsto per aiutarlo a reinserirsi nella società e aveva il suo fondamento giuridico in disposizioni che avevano un equivalente in alcuni altri Stati membri del Consiglio d'Europa (*ibid.*; *Stummer c. Austria* [GC], § 121; *De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio*, § 90).

37. In ordine alla remunerazione dei detenuti, la Commissione ha ritenuto che l'articolo 4 non contenga disposizioni relative alla remunerazione dei detenuti per il lavoro svolto (*Twenty-one detained persons c. Germania*, decisione della Commissione; *Stummer c. Austria* [GC], § 122). La Corte ha osservato che gli orientamenti su questa questione hanno avuto successivi sviluppi, rispecchiati in particolare dalle Regole penitenziarie europee del 1987 e del 2006, che esigono che il lavoro dei detenuti sia retribuito equamente (*Zhelyazkov c. Bulgaria*, § 36; *Floroiu c. Romania* (dec.), § 34). Essa ha tuttavia ritenuto che il mero fatto che un detenuto non fosse stato retribuito per il lavoro che aveva svolto, non impedisse di per sé di considerare tale tipologia di lavoro un "lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta" (*ibid.*, § 33).

38. Per esempio, nella causa *Floroiu c. Romania*, la Corte ha osservato che i detenuti potevano svolgere un lavoro remunerato o, in caso di compiti di collaborazione nella gestione quotidiana del carcere, un lavoro che non dava luogo a remunerazione, ma conferiva loro il diritto a una riduzione della pena. Ai sensi del diritto interno i detenuti potevano scegliere tra le due tipologie di lavoro, dopo essere stati informati delle condizioni applicabili in ciascun caso. Dato che al ricorrente era stata concessa una significativa riduzione della pena residua da espiare, la Corte ha ritenuto che il lavoro svolto dal ricorrente non fosse stato del tutto gratuito e che, pertanto, tale lavoro potesse essere considerato un "lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta" ai sensi dell'articolo 4 § 3, lettera a) della Convenzione (§§ 35-37).

39. È stato recentemente chiesto alla Grande Camera di stabilire se l'articolo 4 esige che lo Stato iscriva i detenuti lavoratori al sistema di previdenza sociale, segnatamente per quanto riguarda il sistema delle pensioni di vecchiaia. Essa ha osservato che, sebbene la maggioranza assoluta degli Stati contraenti preveda forme di iscrizione dei detenuti al sistema previdenziale nazionale, o fornisca loro uno specifico regime assicurativo, solo un'esigua maggioranza iscrive i detenuti lavoratori al sistema delle pensioni di vecchiaia. Il diritto austriaco rispecchia pertanto lo sviluppo del diritto europeo, in quanto fornisce a tutti i detenuti una copertura sanitaria e infortunistica, e i detenuti lavoratori sono iscritti al sistema di assicurazione contro la disoccupazione, ma non al sistema delle pensioni di vecchiaia (*Stummer c. Austria* [GC], § 131). Ha pertanto ritenuto che non vi fosse sufficiente consenso sulla questione dell'iscrizione dei detenuti lavoratori al sistema delle pensioni di vecchiaia. Ha statuito che benché la regola 26.17 delle Regole penitenziarie europee, che stabilisce che i detenuti lavoratori siano inseriti per quanto possibile nei sistemi previdenziali nazionali, rispecchi una tendenza in evoluzione, essa non possa essere tradotta in un obbligo ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione. Conseguente-

mente, il lavoro obbligatorio svolto dal ricorrente nel corso della detenzione, senza essere iscritto al sistema delle pensioni di vecchiaia, doveva essere considerato un “lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta” ai sensi dell’articolo 4 § 3, lettera a) (*ibid.*, § 132; *Floroiu c. Romania* (dec.), § 32).

40. In una causa in cui il ricorrente ha lamentato il fatto che i detenuti fossero obbligati a lavorare in carcere successivamente al raggiungimento dell’età pensionabile, la Corte, data la finalità del lavoro imposto, la sua natura, la sua portata e le modalità con cui doveva essere svolto, osservando anche l’assenza di unanimità tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa sulla questione, ha ritenuto che non si potesse concludere che l’articolo 4 prevedesse una proibizione assoluta e che il lavoro obbligatorio svolto dal ricorrente nel corso della detenzione, compreso il lavoro svolto dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, poteva pertanto essere considerato un “lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta” ai sensi dell’articolo 4 § 3 lettera a) della Convenzione (*Meier c. Svizzera*, §§ 72-79).

2. Il servizio militare o il servizio civile sostitutivo

41. L’articolo 4 § 3, lettera b) esclude dal campo di applicazione del “lavoro forzato od obbligatorio” proibito dall’articolo 4 § 2 “il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi che riconoscono l’obiezione di coscienza, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio” (*Bayatyan c. Armenia* [GC], § 100; *Johansen c. Norvegia*, decisione della Commissione).

42. Nella decisione della Commissione relativa alla causa *W., X., Y. e Z. c. Regno Unito*, in cui i ricorrenti erano minorenni al momento dell’arruolamento nelle forze armate del Regno Unito, la Commissione ha ritenuto che il servizio svolto dai ricorrenti rientrasse nell’esclusione di cui all’articolo 4 § 3 e pertanto le doglianze che lamentavano che tale servizio costituiva un “lavoro forzato od obbligatorio” dovevano essere respinte in quanto manifestamente infondate in considerazione dell’espressa disposizione dell’articolo 4 § 2, lettera b) della Convenzione.

43. La Commissione ha tuttavia ritenuto che nell’articolo 4 le nozioni di “servitù” e di “lavoro forzato od obbligatorio” siano distinte e, sebbene di fatto esse debbano spesso sovrapporsi, non possano essere considerate equivalenti, e che la disposizione che esclude espressamente il servizio militare dal campo di applicazione del “lavoro forzato od obbligatorio” non escluda necessariamente in qualsiasi circostanza tale servizio da un esame alla luce della proibizione rivolta alla “schiavitù o servitù” (*W., X., Y. e Z. c. Regno Unito*, decisione della Commissione). La Commissione ha ritenuto che generalmente il dovere di un militare, che si arruola dopo aver raggiunto la maggiore età, di osservare le condizioni di assunzione e la conseguente limitazione della sua libertà e dei suoi diritti personali non pregiudichi i suoi diritti al punto da poter essere definito “schiavitù o servitù” (*ibid.*). Essa ha ritenuto che la minore età dei ricorrenti, che si erano arruolati con il consenso dei genitori, non potesse attribuire alla normale condizione di un militare il carattere di “servitù” (*ibid.*).

44. Recentemente, tuttavia, nella causa *Chitos c. Grecia*, che concerneva l’obbligo imposto a un ufficiale dell’esercito di versare allo Stato una notevole somma di denaro per essere autorizzato a congedarsi dall’esercito prima del termine del periodo di servizio previsto dal contratto, la Corte si è discostata dall’interpretazione di cui sopra e ha ritenuto che l’esclusione prevista dall’articolo 4 § 3 concernesse soltanto il servizio militare obbligatorio e non si applicasse ai militari di carriera. Ha ritenuto che il paragrafo 3, lettera b) dell’articolo 4 dovesse essere esaminato nell’insieme. La lettura dell’intera lettera nel suo contesto suggeriva, per due motivi, che negli Stati in cui esisteva tale regime esso si applicava al servizio militare obbligatorio: in primo luogo mediante il rinvio agli obiettori di coscienza, che sono ovviamente dei coscritti e non fanno parte del personale militare di carriera, e in secondo luogo, mediante l’esplicito rinvio al servizio militare obbligatorio alla fine della lettera. La sua interpretazione è stata inoltre confortata dalla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 29, nonché dal parere espresso sia dal Comitato europeo per i diritti sociali che dal Comitato dei Ministri (§§ 83-89).

45. Nella summenzionata causa *Chitos c. Grecia* la Corte ha ritenuto che, benché fosse legittimo che gli Stati prevedessero periodi di servizio obbligatorio per gli ufficiali dell’esercito dopo il compimento degli studi, nonché il pagamento di un indennizzo in caso di dimissioni anticipate, al

fine di recuperare le spese derivate dalla loro istruzione, dovevano essere conciliati i diversi interessi in gioco. Date le particolari circostanze di tale causa la Corte ha concluso per la violazione dell'articolo 4 § 2, in quanto le autorità avevano imposto al ricorrente un onere sproporzionato (§ 109; si veda, *a contrario*, [Lazaridis c. Grecia](#) (dec.)).

3. Il servizio richiesto in caso di crisi o di calamità

46. L'articolo 4 § 3, lettera c) esclude dal campo di applicazione del lavoro forzato od obbligatorio qualsiasi servizio richiesto in caso di crisi o di calamità, che minacciano la vita o il benessere della comunità. A tale proposito la Commissione ha ritenuto che l'obbligo di un titolare di diritti di caccia di partecipare attivamente alla gassazione delle tane delle volpi quale parte di una campagna contro un'epidemia – anche se l'obbligo di cui sopra rientrava nella nozione di lavoro obbligatorio – fosse giustificato ai sensi dell'articolo 4 § 3, lettera c) che consente di richiedere servizi in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità, o ai sensi dell'articolo 4 § 3, lettera d) che consente il servizio facente parte dei normali doveri civici (*S. c. Germania*, decisione della Commissione). In una causa concernente l'obbligo del ricorrente di lavorare per un anno nel servizio odontoiatrico pubblico della Norvegia settentrionale, due membri della Commissione hanno ritenuto che il servizio in questione fosse un servizio ragionevolmente richiesto al ricorrente in una crisi che minacciava il benessere della comunità e non costituisse lavoro forzato od obbligatorio (*I. c. Norvegia*, decisione della Commissione).

4. I normali doveri civici

47. L'articolo 4 § 3, lettera d) esclude dal campo di applicazione del lavoro forzato od obbligatorio qualsiasi lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici (*Van der Mussele c. Belgio*, § 38).

48. Nella causa *Van der Mussele c. Belgio* la Corte ha ammesso che il ricorrente, un praticante avvocato, avesse subito un pregiudizio in quanto non era stato remunerato e non gli erano state rimborsate le spese, tale pregiudizio era tuttavia andato di pari passo con alcuni vantaggi e non si era dimostrato eccessivo. Essa ha ritenuto che, benché anche il lavoro remunerato possa essere considerato lavoro forzato od obbligatorio, l'assenza di remunerazione e di rimborso delle spese costituisca un fattore rilevante quando si considera ciò che è proporzionato o faccia parte del normale svolgimento di un'attività. Rilevando che al ricorrente non era stato imposto un onere lavorativo sproporzionato e che l'importo delle spese direttamente riconducibili alle cause in questione era stato relativamente modesto, la Corte ha concluso che egli non era stato vittima del lavoro obbligatorio ai fini dell'articolo 4 § 2 della Convenzione (§§ 34-41).

49. Più recentemente, la Corte ha concluso che l'obbligo di un medico di partecipare al servizio di pronto soccorso non costituisse lavoro forzato od obbligatorio ai fini dell'articolo 4 § 2 e ha dichiarato la pertinente parte del ricorso irricevibile in quanto manifestamente infondata (*Steindl c. Germania* (dec.)). In tale causa la Corte ha ritenuto rilevante, in particolare, (i) il fatto che i servizi da prestare fossero remunerati e non esulassero dall'ambito delle normali attività professionali di un medico; (ii) che l'obbligo in questione fosse basato su un concetto di solidarietà professionale e civile e fosse finalizzato a scongiurare le emergenze; e (iii) che l'onere imposto al ricorrente non fosse sproporzionato.

50. La Commissione e la Corte hanno inoltre ritenuto che le parole “qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici” comprendano: il servizio obbligatorio in una giuria (*Zarb Adami c. Malta*); il servizio obbligatorio nei Vigili del Fuoco o il contributo finanziario dovuto in sostituzione del servizio (*Karlheinz Schmidt c. Germania*); l'obbligo di eseguire visite mediche gratuite (*Reitmayr c. Austria*); l'obbligo di partecipare al servizio di pronto soccorso (*Steindl c. Germania*); o l'obbligo giuridico posto a carico delle società in qualità di datori di lavoro di calcolare e trattenere determinati oneri fiscali, contributi previdenziali ecc. dai salari e dalle retribuzioni dei propri dipendenti (*Four Companies c. Austria*, decisione della Commissione).

51. I criteri che servono a delimitare il concetto di lavoro obbligatorio comprendono la nozione di quello che rientra nel normale svolgimento di un'attività. Un lavoro di per sé normale può infatti diventare anormale se la scelta dei gruppi o delle persone che sono tenuti a svolgerlo è disciplinata da fattori discriminatori. Pertanto nelle cause in cui la Corte ha ritenuto che non vi fosse stato lavoro forzato od obbligatorio ai fini dell'articolo 4, non è seguito che i fatti in questione esulassero completamente dall'ambito dell'articolo 4 e, quindi, dell'articolo 14 (*Van der Mussele c. Belgio*, § 43; *Zarb Adami c. Malta*, § 45). Per esempio, qualunque discriminazione ingiustificata tra uomini e donne nell'imposizione di un dovere civico costituisce violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 4 della Convenzione (*ibid.*, § 83; *Karlheinz Schmidt c. Germania*, § 29).

III. Obblighi positivi

52. Nella causa *Siliadin c. Francia* la Corte ha osservato, in relazione ad alcune disposizioni della Convenzione, ovvero gli articoli 2, 3 e 8, che il fatto che uno Stato si astenga dal violare i diritti garantiti non è sufficiente per concludere che esso abbia ottemperato ai suoi obblighi ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione (§ 77). A tale riguardo ha ritenuto che limitare l'adempimento dell'articolo 4 della Convenzione unicamente all'azione diretta delle autorità dello Stato sarebbe incompatibile con gli strumenti internazionali che concernono specificamente tale questione ed equivarrebbe a renderlo inefficace (§ 89). Ha pertanto ritenuto che l'articolo 4 della Convenzione imponga agli Stati obblighi positivi.

A. L'obbligo positivo di predisporre un idoneo quadro legislativo e amministrativo

53. L'articolo 4 obbliga gli Stati membri a penalizzare e perseguire efficacemente qualsiasi atto finalizzato a tenere una persona in condizioni di schiavitù, servitù o lavoro forzato od obbligatorio (*C.N. c. Regno Unito*, § 66; *Siliadin c. Francia*, § 112; *C.N. e V. c. Francia*, § 105). Per ottemperare a tale obbligo gli Stati membri sono tenuti a predisporre un quadro legislativo e amministrativo che proibisca e punisca tali atti (*Rantsev c. Cipro e Russia*, § 285).

54. Nel particolare contesto della tratta, la Corte ha sottolineato che il Protocollo di Palermo e la Convenzione sulla lotta contro la tratta rinviano alla necessità di un approccio globale alla lotta contro la tratta, che comprenda misure finalizzate a prevenire la tratta e a proteggere le vittime, nonché misure finalizzate a punire i trafficanti. A suo avviso, dalle disposizioni di questi due strumenti risultava chiaro che gli Stati contraenti, che comprendevano quasi tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, erano pervenuti alla conclusione che soltanto una combinazione di misure che affrontavano tutti e tre gli aspetti poteva essere efficace nella lotta contro la tratta. La Corte ha pertanto sottolineato che l'obbligo di penalizzare e perseguire la tratta è soltanto un aspetto dell'impegno generale degli Stati membri di contrastare la tratta e che la portata degli obblighi positivi derivanti dall'articolo 4 deve essere considerata in tale più ampio contesto (*ibid.*).

55. A tale riguardo, la Corte ha ritenuto che lo spettro delle garanzie previste dalla legislazione nazionale debba essere idoneo ad assicurare una tutela concreta ed effettiva dei diritti delle vittime, o delle potenziali vittime, della tratta. Conseguentemente, essa ha ritenuto che l'articolo 4 obblighi gli Stati membri a predisporre, oltre a misure di natura penale per punire i trafficanti, misure adeguate che disciplinino le attività utilizzate spesso come copertura per la tratta di esseri umani. Inoltre le disposizioni di uno Stato in materia di immigrazione debbono trattare le preoccupazioni concernenti l'incoraggiamento, il favoreggiamento e la tolleranza della tratta (*ibid.*, § 284). Gli Stati devono inoltre fornire ai funzionari delle forze dell'ordine e degli uffici immigrazione una formazione pertinente (*ibid.*, § 287).

56. La Corte ha sottolineato che i summenzionati principi sono ugualmente pertinenti per quanto riguarda la tratta di esseri umani e lo sfruttamento delle persone mediante il lavoro. La Corte ha pertanto accettato che la tratta di esseri umani comprende l'assunzione di persone finalizzata allo sfruttamento e che lo sfruttamento comprenda il lavoro forzato. Ha sottolineato al riguardo che l'articolo 4 § 2 della Convenzione comportava per gli Stati l'obbligo positivo di occuparsi di tale categoria di tratta mediante un quadro legislativo o regolamentare che permettesse di impedire la tratta di esseri umani e il loro sfruttamento mediante il lavoro, la

protezione delle vittime e le indagini sui casi sostenibili di tale tipologia di tratta, unitamente alla qualificazione come reato e all'effettiva azione penale in relazione a qualsiasi atto finalizzato a tenere una persona in tale situazione (*Chowdury e altri c. Grecia*, §§ 86-89 e 103-104).

57. Nelle cause *Siliadin c. Francia* (§ 148), *C.N. e V. c. Francia* (§ 108), e *C.N. c. Regno Unito* (§ 76) la Corte ha ritenuto che la legislazione in vigore all'epoca dei fatti non offrisse ai ricorrenti una tutela concreta ed effettiva contro trattamenti rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 4 della Convenzione. Mentre nella causa *Rantsev c. Cipro e Russia*, sulla base delle prove di cui disponeva e in considerazione dei limiti della competenza russa riguardo ai particolari fatti della causa, la Corte non ha riscontrato una simile lacuna nel quadro legislativo e amministrativo russo in materia di tratta (*ibid.*, §§ 301-303; *V.F. c. Francia* (dec.); *J.A. c. Francia* (dec.)). In tale causa è stato ritenuto che Cipro avesse violato tale obbligo in quanto, nonostante le prove della tratta a Cipro e le preoccupazioni espresse in vari rapporti circa il fatto che la politica in materia di immigrazione e le lacune legislative cipriote stessero incoraggiando la tratta delle donne verso Cipro, in tale Paese il regime di visti riservato agli artisti non aveva fornito alla Sig.ra Rantseva una tutela concreta ed effettiva contro la tratta e lo sfruttamento (§§ 290-93). Nella causa *T.I. e altri c. Grecia*, la Corte ha ritenuto che il quadro giuridico che disciplinava alcuni procedimenti non fosse effettivo o sufficiente per punire i trafficanti o garantire l'effettiva prevenzione della tratta di esseri umani, dato che all'epoca dei fatti la tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale non costituiva un reato distinto e che il tempo necessario a prescrivere il meno grave reato di tratta di esseri umani era più breve, e ciò aveva comportato l'archiviazione per prescrizione del procedimento a carico di due degli imputati. Nella causa *L.E. c. Grecia* la Corte ha ritenuto che la legislazione emendata avesse fornito al ricorrente una concreta ed effettiva tutela dalla tratta di esseri umani, finalizzata allo sfruttamento sessuale.

B. L'obbligo positivo di adottare misure operative

58. In determinate circostanze, l'articolo 4 della Convenzione può esigere che uno Stato adotti misure operative finalizzate a proteggere le vittime, o le potenziali vittime, di trattamenti contrari a tale articolo (*Rantsev c. Cipro e Russia*, § 286; *C.N. c. Regno Unito*, § 67). Perché sorga l'obbligo positivo di adottare misure operative nelle circostanze di una particolare causa, deve essere dimostrato che le autorità statali erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza di circostanze che davano luogo a un credibile sospetto che una persona identificata avesse corso o corresse un rischio reale e immediato di subire un trattamento contrario all'articolo 4 della Convenzione. In caso di risposta affermativa, tale articolo è violato qualora le autorità non adottino, nell'ambito delle loro facoltà, misure idonee a evitare alla persona tale situazione o rischio (*ibid.*).

59. Tuttavia, tenendo presenti le difficoltà di controllare le società moderne e le scelte operative che devono essere compiute in termini di priorità e di risorse, l'obbligo di adottare misure operative deve essere interpretato in modo da non imporre alle autorità un onere impossibile o sproporzionato (*ibid.*, § 68; *Rantsev c. Cipro e Russia*, § 287).

60. Nella causa *Rantsev c. Cipro e Russia* varie inadempienze della polizia, che segnatamente non aveva svolto ulteriori indagini per appurare se la Sig.ra Rantseva fosse stata oggetto di tratta, la decisione di affidarla alla custodia di M. A. e l'inosservanza di diverse disposizioni del diritto interno, hanno condotto la Corte a concludere che le autorità cipriote non avessero adottato misure finalizzate a proteggere la Sig.ra Rantseva dalla tratta (§ 298).

61. Nella causa *V.F. c. Francia* la Corte, pur consapevole delle dimensioni del fenomeno della tratta delle donne nigeriane in Francia e delle difficoltà che esse incontravano a farsi identificare dalle autorità al fine di ottenere protezione, non ha che potuto rilevare, alla luce delle circostanze della causa, che la ricorrente non aveva tentato di rivolgersi alle autorità per denun-

ciare la situazione in cui si trovava. Ha pertanto ritenuto che le prove presentate dalla ricorrente non fossero sufficienti a dimostrare che, quando hanno deciso di espellerla, le autorità di polizia sapevano, o avrebbero dovuto sapere, che la ricorrente era stata vittima di una rete di trafficanti di esseri umani.

62. Nella causa *Chowdury e altri c. Grecia* la Corte ha ritenuto che la Grecia non avesse osservato i suoi obblighi positivi in quanto le autorità, che conoscevano dai rapporti ufficiali e dai media la situazione in cui si trovavano i lavoratori immigrati ben prima della sparatoria in cui erano stati coinvolti i ricorrenti, non avevano adottato misure adeguate per impedire la tratta e proteggere i ricorrenti (§§ 111-115).

B. L'obbligo procedurale di indagare

63. L'articolo 4 della Convenzione sancisce l'obbligo procedurale di svolgere indagini qualora sussista un sospetto credibile della violazione dei diritti di una persona previsti da tale articolo (*C.N. c. Regno Unito*, § 69; *Rantsev c. Cipro e Russia*, § 288).

64. La Corte ha sottolineato che l'obbligo di indagare non dipende da una denuncia della vittima o di un prossimo congiunto, ma che le autorità devono procedere d'ufficio quando sono informate della questione. Ha inoltre affermato che, perché un'indagine sia efficace essa deve essere indipendente dalle persone coinvolte nei fatti e deve anche poter condurre all'individuazione e alla punizione dei responsabili; non si tratta di un obbligo di risultato, ma di mezzi. Il requisito della tempestività e della ragionevole celerità è inoltre implicito in qualsiasi caso, ma qualora sussista la possibilità di sottrarre la persona alla situazione pregiudizievole, l'indagine deve essere intrapresa d'urgenza. Infine la vittima o il prossimo congiunto devono partecipare alla procedura nella misura necessaria a salvaguardare i loro legittimi interessi (*Rantsev c. Cipro e Russia* ; *L.E. c. Grecia*, § 68).

65. Nel particolare contesto della tratta di esseri umani, oltre all'obbligo di condurre indagini interne sui fatti che si verificano nei propri territori, gli Stati membri sono anche tenuti, nei casi di tratta transfrontaliera, a cooperare efficacemente con le autorità competenti degli altri Stati interessati alle indagini relative a fatti verificatisi al di fuori dei loro territori (*Rantsev c. Cipro e Russia*, § 289).

66. Nella causa *Rantsev c. Cipro e Russia* la Corte ha concluso che le autorità russe non avevano indagato sulla possibilità che singoli agenti o reti operanti in Russia fossero coinvolti nella tratta della Sig.ra Rantseva verso Cipro (§ 308). Tuttavia, nella causa *M. e altri c. Italia e Bulgaria*, la Corte ha ritenuto che le circostanze della causa non avessero dato luogo a una tratta di esseri umani, situazione che avrebbe comportato la responsabilità dello Stato bulgaro, qualora la tratta avesse avuto inizio nel territorio di tale Stato (§ 169). In tale causa ha inoltre ritenuto che le autorità bulgare avessero prestato assistenza ai ricorrenti e mantenuto contatti costanti con le autorità italiane, con le quali collaboravano (§ 169).

67. Nella causa *J. e altre c. Austria*, in cui le ricorrenti hanno lamentato la decisione del pubblico ministero di non svolgere indagini sui reati di tratta di esseri umani commessi all'estero da non cittadini, la Corte ha ritenuto che l'articolo 4 della Convenzione, e in particolare il suo aspetto procedurale, non esiga che gli Stati prevedano una competenza universale in ordine ai reati di tratta commessi all'estero. A tale proposito, ha rilevato che il Protocollo per la prevenzione, la repressione e la punizione della tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 2000, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, tace sulla questione della competenza, e che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani ha imposto agli Stati parti unicamente di stabilire la competenza sui reati di tratta commessi nel proprio territorio, o da un loro cittadino, o nei confronti di un loro cittadino (§ 114).

68. Nella causa *Chowdury e altri c. Grecia* la Corte ha ritenuto che la Grecia non avesse osserva-

to i suoi obblighi procedurali, in particolare perché il pubblico ministero aveva rifiutato di procedere in relazione ai ventuno ricorrenti in quanto gli stessi avevano presentato ricorso tardivamente, e non aveva tenuto conto delle più ampie questioni della tratta e del lavoro forzato che essi avevano lamentato (§ 117-121). La Corte ha inoltre concluso che i giudici nazionali avevano valutato la situazione dei ricorrenti in modo molto limitato, analizzandola dal punto di vista della servitù, con la conseguenza che nessuno degli imputati era stato condannato per il reato di tratta di esseri umani e non erano state pertanto applicate le pene appropriate (§§ 123-127).

69. Nella causa *T.I. e altri c. c. Grecia*, oltre all'effettività del procedimento relativo all'asserito sfruttamento dei ricorrenti, la Corte ha esaminato l'effettività del procedimento relativo al rilascio di visti ai ricorrenti. Tenendo conto, in particolare, delle informazioni disponibili all'epoca dei fatti sul fenomeno della tratta di esseri umani in Russia e in Grecia, e in considerazione della gravità delle accuse formulate dai ricorrenti e del fatto che essi avevano accusato dei pubblici ufficiali di partecipazione a reti di trafficanti di esseri umani, le autorità avevano l'obbligo di agire con particolare diligenza al fine di verificare che le richieste di visto fossero state esaminate scrupolosamente prima dell'emissione dei visti e quindi di dissipare i dubbi relativi all'integrità dei pubblici ufficiali. La Corte ha ritenuto che le competenti autorità non avessero trattato la causa con il necessario livello di diligenza, in particolare in considerazione dell'eccessiva durata delle indagini, che ha comportato la prescrizione dei procedimenti penali (reati di falsità/uso di documenti falsi). Ha inoltre ritenuto che i ricorrenti non avessero partecipato all'indagine nella misura necessaria, in quanto tutti i tentativi di notificare i decreti di citazione a comparire in qualità di testimoni, tranne uno, erano stati infruttuosi, e non era stato compiuto alcun tentativo di reperirli all'indirizzo che avevano fornito nelle domande presentate dagli stessi al fine di costituirsi come parti civili.

Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente Guida si riferisce alle sentenze o alle decisioni pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e alle decisioni o ai rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo ("la Commissione").

Salvo diversa indicazione, tutti i riferimenti riguardano una sentenza di merito pronunciata da una Camera della Corte. L'abbreviazione "(dec.)" indica che la citazione si riferisce a una decisione della Corte e "[GC]" che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera.

Nell'elenco che segue le sentenze delle Camere non definitive alla data di pubblicazione del presente aggiornamento ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione sono contrassegnate da un asterisco (*). L'articolo 44 § 2 della Convenzione prevede: "La sentenza di una Camera diviene definitiva: (a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure (b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure (c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43". Nei casi in cui il collegio della Grande Camera accoglie la richiesta di rinvio, la sentenza della Camera non diviene definitiva e pertanto non produce effetti giuridici, ed è la successiva sentenza della Grande Camera che diviene definitiva.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della Guida rinviando alla banca dati HUDOC (<http://hudoc.echr.coe.int>) che permette di accedere alla giurisprudenza della Corte (sentenze, decisioni, cause comunicate, pareri consultivi della Grande Camera, delle Camere e dei Comitati, nonché sintesi giuridiche tratte dai bollettini informativi sulla giurisprudenza), della Commissione (decisioni e rapporti), nonché alle risoluzioni del Comitato dei Ministri.

La Corte pronuncia le sentenze e le decisioni in inglese e/o in francese, le sue due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC contiene anche traduzioni di numerose importanti cause in oltre trenta lingue non ufficiali e collegamenti a circa un centinaio di raccolte giurisprudenziali online prodotte da terzi. Tutte le versioni linguistiche disponibili delle cause citate sono accessibili alla voce 'Language versions' presente nella banca dati HUDOC, la voce appare dopo aver cliccato sul collegamento ipertestuale alla causa.

—A—

Adigüzel c. Turchia (dec.) n. 7442/08, 6 febbraio 2018
Antonov c. Russia (dec.), n. 38020/03, 3 novembre 2005

—B—

Bayatyan c. Armenia [GC], n. 23459/03, CEDU 2011
Bucha c. Slovacchia (dec.), n. 43259/07, 20 settembre 2011

—C—

C.N. c. Regno Unito, n. 4239/08, 13 novembre 2012
C.N. e V. c. Francia, n. 67724/09, 11 ottobre 2012
Chitos c. Grecia, n. 51637/12, CEDU 2015
Chowdury e altri c. Grecia, n. 21884/15, CEDU 2017

—D—

De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio, 18 giugno 1971, Serie A n. 12

—F—

Floroiu c. Romania (dec.), n. 15303/10, 12 marzo 2013

Four Companies c. Austria, [*Quattro società c. Austria*] n. 7427/76, decisione della Commissione del 27 settembre 1976, *Decisions and Reports* (D.R. 7)

—G—

Graziani-Weiss c. Austria, n. 31950/06, 18 ottobre 2011

—I—

I. c. Norvegia, n. 1468/62, decisione della Commissione del 17 dicembre 1963

—J—

J. e altri c. Austria, n. 58216/12, 17 gennaio 2017

J.A. c. Francia (dec.), n. 45310/11, 27 maggio 2014

Johansen c. Norvegia, n. 10600/83, decisione della Commissione del 14 ottobre 1985, *Decisions and Reports* 44

—K—

Karlheinz Schmidt v. Germania, 18 luglio 1994, Serie A n. 291-B

—L—

L.E. c. Grecia, n. 71545/12, 21 gennaio 2016

Lazaridis c. Grecia (dec.), n. 61838/14, 12 gennaio 2016

—M—

M. e altri c. Italia e Bulgaria, n. 40020/03, 31 luglio 2012

Meier c. Svizzera, n. 10109/14, CEDU 2016

Mihal c. Slovacchia (dec.), n. 31303/08, 28 giugno 2011

—R—

Radi e Gherghina c. Romania (dec.), n. 34655/14, 5 gennaio 2016

Rantsev c. Cipro e Russia, n. 25965/04, CEDU 2010

Reitmayr c. Austria, n. 23866/94, decisione della Commissione del 28 giugno 1995

—S—

S. c. Germania, n. 9686/82, decisione della Commissione del 4 ottobre 1984, Decisions and Reports 39
Schuitemaker c. Paesi Bassi (dec.), no. 15906/98, 4 maggio 2010
Seguin c. Francia (dec.), n. 42400/98, 7 marzo 2000
Siliadin c. Francia, n. 73316/01, CEDU 2005-VII
Sokur c. Ucraina (dec.), n. 29439/02, 26 novembre 2002
Steindel c. Germania (dec.), n. 29878/07, 14 settembre 2010
Stummer c. Austria [GC], n. 37452/02, CEDU 2011

—T—

T.I. e altri c. Grecia, 40311/10, 18 luglio 2019
Tibet Menteş e altri c. Turchia, nn. 57818/10 e altri quattro, 24 ottobre 2017
Twenty-one detained persons[Ventuno persone detenute] c. Germania, nn. 3134/67 e altri venti, decisione della Commissione del 6 aprile 1968, Collection 27

—V—

V.F. c. Francia (dec.), n. 7196/10, 29 novembre 2011
Van der Mussele c. Belgio, 23 novembre 1983, Serie A n. 70
Van Droogenbroeck c. Belgio, 24 giugno 1982, Serie A n. 50

—W—

W., X., Y., e Z. c. Regno Unito, nn. 3435/67 e altri tre, decisione della Commissione del 19 luglio 1968, Collection 28

—X—

X. c. Germania, n. 8410/78, decisione della Commissione del 13 dicembre 1979, Decisions and Reports 18

—Z—

Zarb Adami c. Malta, n. 17209/02, CEDU 2006-VIII
Zhelyazkov c. Bulgaria, n. 11332/04, 9 ottobre 2012